



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sezione Disciplinare

Comunicato Ufficiale N. 4/TFT del 15/09/2022

stagione sportiva (2022-2023)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale

nella riunione tenutasi in Napoli il 12/09/2022

ha adottato i seguenti:

MOTIVI

Fasc.128

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. S. Russo Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutieri.

Proc.20293/449 pfi21-22/PM/rn del 22.06.2022.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Stefano Squitieri, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.C. New Maryrosy A.S.D. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2021 - 2022, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato "SV Football Management" ed in concorso con il sig. Valentino Viviani, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori per società diverse rispetto a quella per la quale era tesserato all'epoca dei fatti; il **sig. Valentino Viviani**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.C. New Maryrosy A.S.D. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2021- 2002, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato "SV Football Management" ed in concorso con il sig. Stefano Squitieri, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori per società diverse rispetto a quella per la quale era tesserato all'epoca dei fatti; il **sig. Domenico Strianese**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Aversa 1925: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso, ai fini del proprio tesseramento per la società A.S.D. Real Aversa 1925 nella stagione sportiva 2021 - 2022, dell'opera del Sig. Valentino Viviani, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la S.C. New Maryrosy A.S.D. che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato "SV Football Management"; la società **S.c. New Maryrosy A.s.d.** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati sigg.ri Stefano Squitieri e Valentino Viviani, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Domenico Strianese quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente sig. Stefano Squitieri, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per il dirigente Sig. Valentino Viviani, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società S.C. New Mary Rosy A.S.D. € 1.200,00 (milleduecento,00) di ammenda.

Per quanto riguarda la posizione di Viviani Valentino, appare provata documentalmente la ricostruzione operata dalla Procura. Ed infatti dallo stesso attestato, prodotto dall'avvocato della difesa per conto dei deferiti Viviani e Squitieri, alla data dell'11/08/2021, Viviani acquisiva la qualifica di cassiere della società Sc New Mary Rosy e quindi di tesserato. Altrettanto evidente, e , provato documentalmente è la circostanza

che il tesserato del calciatore Strianese sia avvenuto in data 31//08/2021 e che tale tesseramento prestava la propria attività il deferito Viviani. A ciò si aggiunge, come si evince dagli atti di indagine della Procura Federale che la società Sv Sport Management a cui pure fa riferimento la Procura nel proprio atto di deferimento, risulta effettivamente riconducibile ai deferiti Squitieri e Viviani. Tale società, è documentalmente provato, che, anche successivamente alla data dell'11/02/2021, promuoveva la propria attività sui social, pubblicizzando il contributo della medesima prestato al tesseramento dei propri assistiti. Inoltre si aggiunga che i soggetti escussi dalla Procura hanno confermato la riconducibilità della Sv Sport Management ai deferiti Viviani e Squitieri e la circostanza della loro operatività nell'ambito del trasferimento di calciatori. Proprio in virtù di quanto trascritto, va da sé la riconducibilità, anche in capo a Squitieri, dell'attività oggetto di contestazione. Inoltre, volendo richiamare l'art.2 comma 2 del C.G.S. occorre sottolineare che, dall'estratto storico della società New Maryrosy il Presidente della stessa risulta essere il sig. Squitieri Sergio, padre dell'attuale deferito Squitieri Stefano. E' quindi possibile individuare un rapporto particolarmente intenso di Squitieri Stefano con la società New Maryrosy e con la Sv Sport Management, a cui questi partecipa unitamente al Viviani, che consente di ricondurre anche a Squitieri i fatti oggetto di contestazione. In relazione alla posizione del calciatore Strianese, non risulta che dagli atti emerge una conoscenza della incompatibilità del Viviani, tale da giustificare l'accoglimento del deferimento anche nei suoi confronti.. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di prosciogliere il calciatore Domenico Strianese; e di applicare per il dirigente sig. Stefano Squitieri, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Sig. Valentino Viviani, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società S.C. New Mary Rosy A.S.D. € 600,00 (seicento) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 12.09.2022

PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Fasc.127

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. S. Russo Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutieri.

Proc.19857/406 pfi21-22/PM/rn del 16.06.2022 (Campionato 2^ Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Eros Guerriero, all'epoca dei fatti Presidente della società **Asd Fcd Hellas Taurasi** per la violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, con il concorso degli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D'Amato e Rolando Carullo, determinato la anticipata fine del predetto incontro per il venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa dello stesso; in particolare il sig. Guerriero, sul finire del secondo tempo, entrava in campo dapprima esortando con gesti plateali la propria squadra ad abbandonare il terreno di gioco e successivamente invitando alcuni dei suoi calciatori a simulare un infortunio; **Sig. Stefano Scarpa** calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società **Asd Fcd Hellas Taurasi**, violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell'incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D'Amato e Rolando Carullo, a far sì che l'arbitro sospendesse definitivamente l'incontro prima della fine;

il sig. **Francesco Russo**, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società **Asd Fcd Hellas Taurasi**: violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del

Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell'incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D'Amato e Rolando Carullo, a far sì che l'arbitro sospendesse definitivamente l'incontro prima della fine;

il sig. **Antonio De Stefano**, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società **Asd Fcd Hellas Taurasi**: della violazione degli artt. 4, comma 1, 30, comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell'incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Angelo Lorenzo D'Amato e Rolando Carullo, a far sì che l'arbitro sospendesse definitivamente l'incontro prima della fine;

il sig. **Angelo Lorenzo D'Amato**, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società **Asd Fcd Hellas Taurasi**: violazione degli artt. 4, comma 1, 30, comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell'incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano e Rolando Carullo, a far sì che l'arbitro sospendesse definitivamente l'incontro prima della fine; il sig. **Rolando Carullo**, allenatore nella stagione sportiva 2021-2022 per la società **Asd Fcd Hellas Taurasi** con la qualifica di dirigente allenatore: violazione degli artt. 4, comma 1, 30, comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, con il concorso degli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano ed Angelo Lorenzo D'Amato, determinato la anticipata fine del predetto incontro per il venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa dello stesso; in particolare il sig. Carullo, sul finire del secondo tempo esortava alcuni dei suoi calciatori a simulare un infortunio per far sì che l'arbitro sospendesse definitivamente l'incontro prima della fine; la società **Asd Fcd Hellas Taurasi** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D'Amato e Rolando Carullo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore **Angelo Lorenzo D'Amato** anni quattro (4) di squalifica; il calciatore **Stefano Scarpa** anni quattro (4) di squalifica; il calciatore **Francesco Russo** anni quattro (4) di squalifica; il calciatore **Antonio De Stefano** anni quattro (4) di squalifica; per l'**allenatore sig. Rolando Carullo**, la sanzione di anni quattro (4) di inibizione; per il **Presidente Sig. Eros Guerriero**, la sanzione di anni quattro (4) di inibizione; per la società **Asd Fcd Hellas Taurasi** € 2.000,00 (duemila,00) di ammenda.

Alla luce della documentazione riportata in atti nonché delle conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale ritiene che l'eccezione formulata dalla difesa del Guerriero e dalla società vada accolta cos' come richiesto anche dalla Procura Federale e proscioglie il Presidente e la società in quanto negli atti di indagine depositati non era compresa l'audizione del Direttore di gara, con grave lesione del diritto di difesa. Risulta evidente che le richieste avanzate dal Guerriero di rilascio degli atti di indagine alla Procura Federale, veniva formulata dal Presidente della società che in quanto tale, è da ritenere soggetto agente non solo nel proprio esclusivo interesse ma anche in favore della società. Passando, invece, alle valutazioni nel merito, della vicenda de quo, occorre rilevare che il contenuto del referto arbitrale, in palese contraddizione con quanto dichiarato dal direttore di gara successivamente, non consente di procedere ad una compiuta e chiara ricostruzione dei fatti e delle responsabilità ascrivibili ai soggetti coinvolti ed invero, a fronte di una prima ricostruzione riportato nel referto arbitrale secondo cui i giocatori Russo Francesco, Di Stefano

Antonio, D'Amato Angelo e Scarpa Stefano, si lanciavano a terra essendosi infortunati, nell'audizione successiva, il direttore di gara, pur confermando l'impianto del fatto (ossia che i quattro calciatori suindicati si gettavano a terra) aggiungeva, altresì, di non poter confermare se i nominativi indicati nel referto, corrispondevano a quelli dei calciatori che effettivamente si erano "buttati" a terra al fine di interrompere la gara. L'arbitro chiariva, inoltre, che i nominativi riportati nel referto venivano individuati dallo stesso direttore di gara tra i nominativi di quelli che dalla distinta arbitrale risultavano titolari, condotta, quest'ultima da ritenere ancora più ostativa ad una corretta costruzione dei fatti, mancando di conseguenza qualsivoglia certezza in ordine agli effettivi autori dei fatti di cui al deferimento. Imprudenza, quest'ultima, ribadita e confermata anche dal difensore del giocatore Scarpa Stefano, il cui nominativo, pur non risultando inserito nella distinta di gara tra i calciatori in campo ma solo come riserva, veniva indicato tra gli autori del comportamento illecito. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

il non luogo a procedere nei confronti del Presidente sig. Guerriero Eros e nei confronti della società Asd Hellas Taurasi e di prosciogliere, altresì i deferiti sigg. Stefano Scarpa, Francesco Russo. Antonio De Stefano. Angelo Lorenzo D'Amato e l'allenatore Rolando Carullo.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 12.09.2022

**Il Presidente del T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Publicato in Napoli, li 15 settembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**